



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 settembre 2008 (24.09)  
(OR. fr)**

**13327/08**

**HR 4  
JAI 471  
COHOM 95**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 22 settembre 2008

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione CE-Croazia per quanto riguarda la partecipazione della Croazia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e rispettive modalità, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'agenzia, ai contributi finanziari e al personale

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 571 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 19.9.2008  
COM(2008) 571 definitivo

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**sulla posizione della Comunità in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione CE-Croazia per quanto riguarda la partecipazione della Croazia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agazia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e rispettive modalità, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'agenzia, ai contributi finanziari e al personale**

## RELAZIONE

### **1. Contesto**

L'Agencia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (in appresso, "agenzia"), istituita con il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio<sup>1</sup> (in appresso, "regolamento"), è subentrata all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia il 1° marzo 2007.

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, l'obiettivo dell'agenzia è fornire alle competenti istituzioni, organi, uffici e agenzie della Comunità e agli Stati membri, nell'attuazione del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali, in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza.

L'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento stabilisce che l'agenzia è aperta alla partecipazione, in qualità di osservatori, di paesi candidati. La partecipazione e le rispettive modalità sono stabilite con decisione del pertinente consiglio di associazione, tenuto conto della specifica natura, portata e modalità della partecipazione. Una volta adottata la decisione, l'agenzia potrà trattare, nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, questioni inerenti ai diritti fondamentali nel paese candidato interessato nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo del diritto di detto paese al diritto comunitario.

### **2. Proposta di decisione**

Con lettera del 27 febbraio 2008, la Croazia ha espresso il proprio interesse a partecipare all'agenzia.

La Commissione propone al Consiglio di adottare una decisione sulla posizione della Comunità in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione CE-Croazia per quanto riguarda la partecipazione della Croazia all'agenzia. Alla presente proposta di decisione è allegato un progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione conforme ai requisiti di cui all'articolo 28 del regolamento.

Nel rispetto di uno dei principi alla base del regolamento, secondo cui l'agenzia segue un approccio tematico e non specifico per paese, il progetto di decisione abilita l'agenzia ad assolvere in Croazia i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento.

Il progetto di decisione prevede inoltre la nomina, da parte croata, di un osservatore e di un supplente al consiglio di amministrazione dell'agenzia, che rispondano ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d'uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, senza esercitare il diritto di voto.

La decisione sulla partecipazione ai lavori dell'agenzia prevede inoltre disposizioni riguardanti il personale e il contributo finanziario che la Croazia è tenuta a versare.

Il contributo finanziario della Croazia è calcolato in proporzione e in aggiunta all'importo disponibile ogni anno nel bilancio generale dell'agenzia. Il fattore di proporzionalità alla base del calcolo del contributo è stato ottenuto applicando una formula che tiene conto della popolazione nazionale e del prodotto interno lordo (PIL) espresso in standard di potere d'acquisto (SPA). Il calcolo è effettuato sulla base dei dati statistici del 2007 pubblicati dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat). La formula applicata per calcolare il

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agencia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

contributo finanziario del paese candidato potrà essere rivista nel 2009 sulla base degli ultimi dati statistici pubblicati da Eurostat.

Le disposizioni finanziarie contemplate dalla proposta di decisione partono dall'assunto che la partecipazione inizi nel 2009 (primo esercizio di partecipazione all'allegato I, punto 5).

Il progetto di decisione è inoltre conforme allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Il rapporto tra costi amministrativi e costi operativi del bilancio dell'agenzia applicabile agli Stati membri si applica, in media, anche alle stime per i paesi candidati.

Il progetto di decisione è accompagnato da una scheda finanziaria.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sulla posizione della Comunità in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione CE - Croazia per quanto riguarda la partecipazione della Croazia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agazia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e rispettive modalità, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'agenzia, ai contributi finanziari e al personale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie comunitarie permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni del Consiglio europeo, "i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie comunitarie con decisione da prendere caso per caso".
- (2) Il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio che istituisce l'Agazia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, all'articolo 28, stabilisce che l'agenzia è aperta alla partecipazione di paesi candidati nel quadro fissato agli articoli 4 e 5.
- (3) La Croazia acconsente agli scopi e agli obiettivi propri dell'agenzia e condivide la portata e la descrizione dei compiti dell'agenzia fissati dal regolamento (CE) n. 168/2007.
- (4) L'intento ultimo della Croazia è l'adesione all'Unione europea, e la sua partecipazione all'agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali è volta a facilitarne il conseguimento,

DECIDE:

### *Articolo 1*

La posizione che la Comunità adotterà in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione CE-Croazia per quanto riguarda la partecipazione della Croazia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agazia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e rispettive modalità si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e associazione CE-Croazia allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il .

*Per il Consiglio  
Il presidente*

## **ALLEGATO**

Progetto di

**DECISIONE n. .../2008**

**sulla partecipazione della Croazia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e rispettive modalità, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'agenzia, ai contributi finanziari e al personale**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (2005/40/CE, Euratom) tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra,

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie comunitarie permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni del Consiglio europeo, "i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie comunitarie con decisione da prendere caso per caso".

(2) La Croazia acconsente agli scopi e agli obiettivi propri dell'agenzia e condivide la portata e la descrizione dei compiti dell'agenzia fissati dal regolamento (CE) n. 168/2007.

(3) È opportuno definire le modalità della suddetta partecipazione, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'agenzia, ai contributi finanziari e al personale.

(4) È altresì opportuno che l'agenzia tratti le questioni inerenti ai diritti fondamentali in Croazia nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2008, nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo dell'ordinamento croato al diritto comunitario,

DECIDE:

### **Articolo 1**

In quanto paese candidato all'adesione, la Croazia partecipa, in qualità di osservatore, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (in appresso, "agenzia"), istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (in appresso, "regolamento").

### **Articolo 2**

1. L'agenzia può trattare le questioni inerenti ai diritti fondamentali in Croazia nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, nella misura necessaria ai fini del progressivo allineamento dell'ordinamento croato al diritto comunitario.

2. A tale scopo, l'agenzia è messa in condizione di svolgere in Croazia i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento.

### **Articolo 3**

La Croazia contribuisce finanziariamente alle attività dell'agenzia di cui all'articolo 4 del regolamento, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I della presente decisione, che costituisce parte integrante della medesima.

#### **Articolo 4**

1. La Croazia designa un osservatore e un supplente che rispondano ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d'uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, senza esercitare il diritto di voto.

2. La Croazia designa un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento, nei termini di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, la Croazia comunica alla Commissione europea i nominativi, le qualifiche e i recapiti delle persone di cui ai precedenti paragrafi.

#### **Articolo 5**

I dati forniti all'agenzia o da questa diffusi possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché alle informazioni riservate sia assicurato in Croazia lo stesso livello di protezione garantito nella Comunità.

#### **Articolo 6**

La Croazia riconosce all'agenzia la stessa capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dall'ordinamento nazionale.

#### **Articolo 7**

Onde permettere all'agenzia e al suo personale di svolgere i loro compiti, la Croazia accorda i medesimi privilegi ed immunità previsti agli articoli da 1 a 4, 6 e 7, da 11 a 14, 16, 18 e 19 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee<sup>2</sup>.

#### **Articolo 8**

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, il direttore dell'agenzia può assumere tramite contratto cittadini croati nel pieno godimento dei diritti civili e politici.

#### **Articolo 9**

Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie all'assolvimento dei rispettivi obblighi in forza della presente decisione e le notificano al consiglio di stabilizzazione e associazione.

#### **Articolo 10**

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di notifica di cui all'articolo 9.

#### **Articolo 11**

La presente decisione è adottata per una durata illimitata.

---

<sup>2</sup> Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (GU L 152 del 13.7.1967, pag. 13) (DE, FR, IT, NL).

## ALLEGATO

### I

#### **CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA CROAZIA ALL'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI**

1. Il contributo finanziario della Croazia al bilancio dell'Unione europea per la sua partecipazione all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (in appreso, "agenzia") è calcolato in proporzione all'importo disponibile ogni anno nel bilancio generale dell'agenzia, cui esso si aggiunge.
2. Il fattore di proporzionalità alla base del calcolo del contributo è stato ottenuto applicando i seguenti coefficienti di ponderazione: 0,6 per la popolazione nazionale e 0,4 per il prodotto interno lordo (PIL) espresso in standard di potere d'acquisto (SPA). Detti coefficienti sono stati calcolati sulla base dei dati statistici del 2007 pubblicati dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat). Si è inoltre tenuto conto delle naturali economie di scala a fronte del personale e della copertura di bilancio previsti dalle prospettive finanziarie.
3. Il fattore di ponderazione delle economie di scala si applica riducendo del 20% l'importo proposto, riduzione che riguarda tanto le risorse finanziarie che umane. Quando la formula ha fornito un risultato inferiore ai costi unitari previsti per la partecipazione del paese candidato all'agenzia, le risorse finanziarie sono state adeguatamente aumentate.
4. Le stime fornite sono provvisorie e possono essere riviste in funzione del quadro pluriennale dell'agenzia, non appena sarà adottato dall'autorità di bilancio. Il consiglio di amministrazione dell'agenzia può, ove lo ritenga necessario, adeguare le disposizioni della presente proposta.
5. Il contributo finanziario della Croazia al bilancio dell'Unione europea per la partecipazione all'agenzia è così suddiviso:

Anno 1:	180 020 EUR
Anno 2:	180 020 EUR
Anno 3:	180 020 EUR
Anno 4:	205 020 EUR
Anno 5:	205 020 EUR

6. L'eventuale sostegno finanziario fornito dai programmi di assistenza comunitaria sarà oggetto di accordi separati facenti capo ai pertinenti programmi comunitari.
7. Il contributo della Croazia è gestito secondo le regole stabilite dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.
8. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti e esperti croati per partecipare alle attività dell'agenzia o presenziare riunioni riguardanti l'attuazione del programma di lavoro dell'agenzia, sono rimborsate dall'agenzia stessa secondo le procedure attualmente in vigore negli Stati membri dell'Unione europea.

9. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione inoltra alla Croazia una richiesta di fondi per l'importo del contributo dovuto all'agenzia in forza della presente decisione. Per il primo anno di calendario di partecipazione, il contributo della Croazia è calcolato dalla data d'inizio della partecipazione alla fine dell'anno considerato, su base proporzionale. Negli anni successivi, l'importo del contributo è quello fissato nella presente decisione.
10. Il contributo, espresso in euro, è versato su un conto in euro della Commissione delle Comunità europee.
11. Dando seguito alla richiesta di fondi, la Croazia versa il proprio contributo non oltre 30 giorni successivi all'inoltro della richiesta da parte della Commissione.
12. In caso di ritardo nel versamento del contributo, la Croazia è tenuta a corrispondere gli interessi sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

## LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

### 1. NAME OF THE PROPOSAL:

COUNCIL DECISION on a Community position in the EC-Croatia Stabilisation and Association Council on the participation of Croatia as an observer in the European Union Agency for Fundamental Rights' work and the respective modalities, within the framework set in Articles 4 and 5 of Council Regulation (EC) No 168/2007, including provisions relating to participation in initiatives undertaken by the Agency, to the financial contribution and to staff

### 2. ABM / ABB FRAMEWORK

Title 18: Freedom, Security and Justice, Chapter 1804: Fundamental Rights and Citizenship

### 3. BUDGET LINES

#### 3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B..A lines)) including headings:

Article 603.1 Association agreement between the Communities and the third countries, items 18040503, 18040504

The contribution of Croatia to the Community Budget for its participation in the FRA's work has been calculated as described in the Annex to this financial statement.

#### 3.2. Duration of the action and of the financial impact:

Until the date of Croatia's accession to the EU

#### 3.3. Budgetary characteristics : N/A

Budget line	Type of expenditure		New	EFTA contribution	Contributions from applicant countries	Heading in financial perspective
	Comp/ Non-comp	Diff <sup>3</sup> / Non-diff <sup>4</sup>	YES/ NO	YES/NO	YES/NO	
	Comp/ Non-comp	Diff/ Non-diff	YES/ NO	YES/NO	YES/NO	

<sup>3</sup> Differentiated appropriations

<sup>4</sup> Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA

#### 4. SUMMARY OF RESOURCES

##### 4.1. Financial Resources

##### 4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

Expenditure type	Section no.		2009	2010	2011	1012	2013	n + 5 and later	Total
------------------	-------------	--	------	------	------	------	------	-----------------	-------

##### Operational expenditure<sup>5</sup>

Commitment Appropriations (CA)	8.1	a							
Payment Appropriations (PA)		b							

##### Administrative expenditure within reference amount<sup>6</sup>

Technical & administrative assistance (NDA)	8.2.4	c							
---	-------	---	--	--	--	--	--	--	--

##### TOTAL REFERENCE AMOUNT

<b>Commitment Appropriations</b>		<b>a+c</b>							
<b>Payment Appropriations</b>		<b>b+c</b>							

##### Administrative expenditure not included in reference amount<sup>7</sup>

Human resources and associated expenditure (NDA)	8.2.5	d	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585		0,2925
Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA)	8.2.6	e							

##### Total indicative financial cost of intervention

<b>TOTAL CA including cost of Human Resources</b>		<b>a+c+d+e</b>							
---	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

<sup>5</sup> Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.

<sup>6</sup> Expenditure within article xx 01 04 of Title xx.

<sup>7</sup> Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05.

<b>TOTAL PA including cost of Human Resources</b>		b+c+d+e	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585		0,2925
---	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--------

**Co-financing details N/A**

If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-financing):

*EUR million (to 3 decimal places)*

Co-financing body		Year n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 and later	Total
.....	f							
<b>TOTAL CA including co-financing</b>	a+c+d+e+f							

**4.1.2. Compatibility with Financial Programming**

Proposal is compatible with existing financial programming.

Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement<sup>8</sup> (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective).

**4.1.3. Financial impact on Revenue**

Proposal has no financial implications on revenue

Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

*EUR million (to one decimal place)*

Budget line	Revenue	Prior to action [Year n-1]	Situation following action					
			2009	2010	2011	2012	2013	Total
603.1	a) Revenue in absolute terms		0,180,02	0,180,02	0,180,02	0,205,02	0,205,02	0,950,1
	b) Change in revenue	Δ						

<sup>8</sup> See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

**4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see detail under point 8.2.1.**

Annual requirements	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Total number of human resources	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	

**5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES**

**5.1. Need to be met in the short or long term**

This decision will allow Croatia to participate in the work of the European Union Agency for Fundamental Rights and thus, will help the country to achieve its ultimate objective to become a member of the European Union.

**5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy**

By dealing with fundamental rights issues in Croatia the Agency will be of help to the necessary gradual alignment to Community law of the country concerned.

**5.3. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework**

This decision should allow Croatia to participate as an observer in the FRA's work and the Agency to cover fundamental rights issues in Croatia. This will contribute to a successful preparation of Croatia for the full-fledged membership in the European Union.

**5.4. Method of Implementation (indicative)**

**Centralised Management**

directly by the Commission

indirectly by delegation to:

executive Agencies

bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation

national public-sector bodies/bodies with public-service mission

**Shared or decentralised management**

with Member states

with Third countries

- Joint management with international organisations (please specify)***

Relevant comments:

## **6. MONITORING AND EVALUATION**

### **6.1. Monitoring system**

The work of the Fundamental Rights Agency shall be regularly evaluated in accordance with the framework laid down in Regulation 168/2007 and taking into account the Agency's Multi-Annual Framework as well as the Annual Work Programmes.

### **6.2. Evaluation**

#### *6.2.1. Ex-ante evaluation*

The proposal for the FRA Regulation contained an impact assessment dealing with the issue of the geographical scope of the Agency's activities.

#### *6.2.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)*

The EUMC (the pre-cursor of the Agency) carried out PHARE projects in different candidate countries (i.e. RO, BG, TK and HR) which proved very positive for both candidate countries and the EUMC.

#### *6.2.3. Terms and frequency of future evaluation*

The participation of candidate countries in the FRA's activities will be evaluated in future evaluations of the Agency.

## **7. ANTI-FRAUD MEASURES**

In order to combat fraud, corruption and other unlawful activities, the provisions of Regulation (EC) No 1073/1999 shall apply without restrictions to the Agency.

The Agency shall accede to the Inter-institutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) [11] and shall issue, without delay, the appropriate provisions applicable to its entire staff.

The decisions concerning funding and the implementing agreements and instruments resulting from them shall explicitly stipulate that the Court of Auditors and OLAF may carry out, if necessary, on-the-spot checks on the recipients of the Agency's funding and the staff responsible for allocating it.

## 8. DETAILS OF RESOURCES

N/A

### 8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost

*Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)*

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	Year n		Year n+1		Year n+2		Year n+3		Year n+4		Year n+5 and later		TOTAL	
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost
<b>OPERATIONAL OBJECTIVE No.1</b> <sup>9</sup> .....																
Action 1.....																
- Output 1																
- Output 2																
Action 2.....																
- Output 1																
Sub-total Objective 1																
<b>OPERATIONAL OBJECTIVE No.2</b> <sup>1</sup> .....																
Action 1.....																
- Output 1																
Sub-total Objective 2																
<b>OPERATIONAL OBJECTIVE No.n</b> <sup>1</sup>																

<sup>9</sup> As described under Section 5.3



## 8.2. Administrative Expenditure

### 8.2.1. Number and type of human resources

Types of post		Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources (number of posts/FTEs)					
		2009	2010	2011	2012	2013	
Officials or temporary staff <sup>10</sup> (XX 01 01)	A*/AD	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	B*, C*/AS T						
Staff financed <sup>11</sup> by art. XX 01 02		0	0	0	0	0	0
Other staff <sup>12</sup> financed by art. XX 01 04/05		0	0	0	0	0	0
TOTAL		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	

### 8.2.2. Description of tasks deriving from the action

Management of the Croatia's financial contribution under Financial Regulation.

### 8.2.3. Sources of human resources (statutory)

Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended

- Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n
- Posts to be requested in the next APS/PDB procedure
  - Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment)
  - Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question

<sup>10</sup> Cost of which is NOT covered by the reference amount

<sup>11</sup> Cost of which is NOT covered by the reference amount

<sup>12</sup> Cost of which is included within the reference amount

8.2.4. *Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management) N/A*

EUR million (to 3 decimal places)

Budget line (number and heading)	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
<b>1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)</b>						
Executive agencies <sup>13</sup>						
Other technical and administrative assistance						
- <i>intra muros</i>						
- <i>extra muros</i>						
<b>Total Technical and administrative assistance</b>						

8.2.5. *Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount*

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources	2009	2010	2011	2012	2013	
Officials and temporary staff (XX 01 01)	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	
Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) (specify budget line)	0	0	0	0	0	0
<b>Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount)</b>	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	

**Calculation– Officials and Temporary agents**

<sup>13</sup> Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies) concerned.

**Calculation**– *Staff financed under art. XX 01 02*

8.2.6. *Other administrative expenditure not included in reference amount N/A*

*EUR million (to 3 decimal places)*

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
XX 01 02 11 01 – Missions							
XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences							
XX 01 02 11 03 – Committees <sup>14</sup>							
XX 01 02 11 04 – Studies & consultations							
XX 01 02 11 05 - Information systems							
<b>2 Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11)</b>							
<b>3 Other expenditure of an administrative nature</b> (specify including reference to budget line)							
<b>Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount)</b>							

**Calculation - *Other administrative expenditure not included in reference amount***

<sup>14</sup> Specify the type of committee and the group to which it belongs.

## **ALLEGATO**

(metodo di calcolo)

Il fattore di proporzionalità alla base del calcolo del contributo è stato ottenuto applicando i seguenti coefficienti di ponderazione: 0,6 per la popolazione nazionale e 0,4 per il prodotto interno lordo (PIL) espresso in standard di potere d'acquisto (SPA), come illustrato nella seguente tabella. Detti coefficienti sono stati calcolati sulla base dei dati statistici del 2007 pubblicati dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat). Si è inoltre tenuto conto delle naturali economie di scala a fronte del personale e della copertura di bilancio previsti dalle prospettive finanziarie.

Il fattore di ponderazione delle economie di scala è stato applicato riducendo l'importo proposto del 20%, riduzione che riguarda tanto le risorse finanziarie che umane. Quando la suddetta formula ha fornito un risultato inferiore ai costi unitari previsti per la partecipazione del paese candidato all'agenzia, le risorse finanziarie sono state adeguatamente aumentate.

L'aumento medio del bilancio nel periodo 2009-2013, basato sulle prospettive finanziarie e sull'aumento previsto del bilancio dell'agenzia, è così ripartito: 2010: +18%; 2011: nessuna variazione; 2012: +10%; 2013 nessuna variazione.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Popolazione	Coefficiente ponderazione popolazione	Risultato popolazione (in base al bilancio 2013)	PIL	Coefficiente ponderazione PIL	Risultato PIL (in base al bilancio 2013)	Economie di scala	Operazioni per passare dai "risultati" al "contributo"	Contributo (in base al bilancio 2013)	Contributo negli anni
HR	4 441 238	0,60	118 402	51,60	0,40	40 730	n.p.	Bilancio sostenibile minimo	205 020	(a) 180 020 (b) 180 020 (c) 205 020

Per la popolazione, il coefficiente di ponderazione è stato fissato a 0,60 onde tener conto dell'operato e delle specificità dell'agenzia. Esso contempla costi maggiorati a fronte di studi e ricerche e un numero più elevato di azioni di sensibilizzazione. La maggiorazione di costo è necessaria a selezionare campioni di popolazione affidabili, tenendo conto della ripartizione geografica.

La funzione utilizzata per stimare il contributo della Croazia ha condotto ad un importo troppo esiguo, ritenuto inadeguato a coprire il fabbisogno a fronte dell'operato dell'agenzia nel paese. Pertanto, basandosi sull'esperienza dell'agenzia, è stato stimato un importo minimo.

Gli importi annui per gli esercizi 2009-2012 sono stati calcolati partendo dal bilancio 2013 e operando una riduzione conformemente al bilancio dell'agenzia e alle prospettive finanziarie. Quando gli importi sono risultati troppo esigui, si è tenuto conto degli importi minimi necessari alla realizzazione dei compiti dell'agenzia.

(a) fa riferimento al 2009

(b) fa riferimento al 2010 e al 2011

(c) fa riferimento al 2012 e al 2013

L'esercizio successivo viene sempre calcolato in base alla funzione. Ove da questa risultino importi ritenuti inadeguati a svolgere i compiti dell'agenzia, si operano adeguamenti in base all'esperienza dell'agenzia.